

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2024, n. 1299

Decreto del DFP del 31 maggio 2024, prot. n. 52832453. Avviso pubblico “Dottorati InPA” e “Tirocini InPA” di cui al D.M. del 23/03/2022. Interventi art. 2 c.1, lett. c) della L. R. n. 17 del 15 giugno 2023 e smi. - Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia e Atenei partner.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, *Dott. Sebastiano Leo*, sulla base dell'istruttoria espletata dalla *Dott.ssa Elena Laghezza* Responsabile di E.Q. della Sezione Istruzione e Università, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università *Arch. Maria Raffaella Lamacchia*, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale già citato del 23 marzo 2022 prevede il coinvolgimento, in fase di prima applicazione, di un numero limitato di amministrazioni pubbliche pari a cinque amministrazioni centrali e cinque regioni, individuate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Regione Puglia, per il tramite dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con nota prot. 16/03/2022-00090, ha proposto la propria candidatura al programma sperimentale, per l'individuazione delle pubbliche amministrazioni, tra le quali cinque regioni, così come previsto dal decreto di cui sopra;
- le n. 5 pubbliche amministrazioni regionali, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022, ossia con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 sono: Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Marche, **Regione Puglia**, Regione Toscana.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- l'art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha previsto che le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l'art. 1, comma 1 del decreto del 23 marzo 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, finalizzato a individuare “le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari”.

Considerato che:

- l'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2024 è finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle pubbliche amministrazioni, a disciplinare la procedura di adesione ai programmi "*Tirocini InPA*" e "*Dottorati InPA*", nonché i criteri e le modalità di ammissione a finanziamento dei progetti di alta formazione e ricerca e dei progetti formativi presentati dalla pubblica amministrazione regionale;
- l'avviso pubblico sopra richiamato prevede l'attivazione di n. 2 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per regione (o più di 2 nel caso di mancato raggiungimento del target da parte di qualche regione), della durata di 3 anni, di cui all'art. 45 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca nonché l'attivazione di n. 20 tirocini curriculari per ogni regione della durata di 6 mesi, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale, aventi funzioni formative e di orientamento professionale;
- l'art 4 dell'avviso pubblico del 13 giugno 2024 prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità, la stipula di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Università e della ricerca, che:
- per "*Dottorati InPA*" devono contenere:
 1. corsi di dottorato già accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore;
 2. progetti riconducibili a uno degli ambiti di intervento promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ossia :
 - a. progettazione delle politiche pubbliche nelle varie fasi e introduzione di strumenti innovativi tra i diversi livelli di governo europeo, statale, sub statale;
 - b. riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni, mediante l'analisi dei processi di lavoro e la loro semplificazione;
 - c. adozione delle tecnologie digitali volte a migliorare le performance delle amministrazioni pubbliche e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
 - d. ricostruzione, dal punto di vista normativo, contrattuale e operativo, dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro, in presenza e da remoto;
 - e. transizione ecologica e ruolo della pubblica amministrazione per la trasformazione sostenibile mediante lo sviluppo di idee idonee a contrastare il dissesto del territorio;
 - f. sistema di gestione delle risorse umane "*competency based*".
- per "*Tirocini InPA*" devono contenere:
 1. gli obiettivi del tirocinio, il numero dei crediti formativi riconosciuti, il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività da parte dell'Amministrazione, e i temi da sviluppare nelle tesi di laurea".
- l'art 8 dell'avviso pubblico del 13 giugno 2024 prevede, in merito alla gestione dei dottorati/tirocinanti ed all'erogazione del finanziamento, che:

per "*Dottorati InPA*"

1. l'Università, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei dottorandi, la data di avvio dei dottorati, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il dottorato si svolge e i nominativi dei referenti/supervisor;
2. la gestione finanziaria dei dottorati è affidata all'Università. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio dei dottorati trasferirà annualmente all'Università le somme

ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei dottorati effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo annuale per dottorato (pari a euro 30.000 annui);

3. i dottorati devono essere avviati entro e non oltre il 15 novembre 2024.

per "Tirocini InPA"

1. L'università, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei tirocinanti, la data di avvio dei tirocini, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il tirocinio si svolge e i nominativi dei tutor.
 2. I tirocini afferenti ad un unico progetto formativo saranno avviati da ciascuna Amministrazione nella stessa data, anche laddove siano svolti presso diversi Dipartimenti e/o Uffici dell'Amministrazione.
 3. La gestione finanziaria dei tirocini è affidata all'Università. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio dei tirocini trasferirà all'Università le somme ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei tirocini effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo unitario standard per tirocinio di 3.800,00 euro (indennità di partecipazione e contributo per la copertura degli oneri assicurativi e di gestione).
 4. i tirocini devono essere avviati entro e non oltre il 15 novembre 2024.
- si precisa che la bozza degli schemi allegati alla presente a costituirne parte integrante per l'approvazione, sono stati predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Preso atto che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- al fine di raggiungere gli obiettivi delineanti l'iniziativa si prevede la sottoscrizione di una Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Puglia, rappresentata dalla Sezione regionale Istruzione e Università e gli Atenei pugliesi statali e non statali, in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;
- la Convenzione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni o gli enti partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune:
 - o l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento della convenzione sono stati individuati nei seguenti punti:
 - o La convenzione regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - o alla base della convenzione vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto della presente convenzione;
 - o la gestione finanziaria dei dottorati e tirocini è affidata all'Università;
 - o il ricorso alla convenzione non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Preso atto di quanto su esposto, si ritiene:

- di dare attuazione a quanto disposto dal legislatore nazionale all'art. 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022

nonché a quanto previsto dall'Avviso approvato con Decreto del DFP del 31 maggio 2024, attraverso la stipula di una Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia;

- di approvare gli schemi di Convenzione che regolano il rapporto di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Puglia e Atenei, finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto, che risultano parte integrante e sostanziale del medesimo: Allegato A) "Dottorati InPA" e Allegato B) "Tirocini InPA";
- per quanto non espressamente riportato nella presente dgr, si rimanda a quanto esplicitato dettagliatamente negli schemi di Convenzione: Allegato A) "Dottorati InPA" e Allegato B) "Tirocini InPA", che si approvano con la presente e ne costituiscono parte integrante.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. e), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta:

1. Di dare **attuazione** a quanto disposto dal legislatore nazionale all'art. 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022 nonché a quanto previsto dall'Avviso approvato con Decreto del DFP del 31 maggio 2024, attraverso la stipula di una Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.
2. Di **approvare** gli schemi di Convenzione che regolano il rapporto di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Puglia e Atenei, finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto, che risultano parte integrante e sostanziale del medesimo: Allegato A) "Dottorati InPA" e Allegato B) "Tirocini InPA";.

3. Per quanto non espressamente riportato nella presente deliberazione, si rimanda a quanto esplicitato dettagliatamente negli schemi di Convenzione: Allegato A) “*Dottorati InPA*” e Allegato B) “*Tirocini InPA*”, che si approvano con la presente e ne costituiscono parte integrante.
4. Di **autorizzare** l’assessore alla Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dei suddetti accordi, apportando agli stessi le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
5. Di **dare mandato** alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento.
6. Di **notificare** alla sezione personale per eventuali adempimenti di competenza.
7. Di **pubblicare** il presente provvedimento sui siti istituzionali.
8. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile di E.Q.

Dott.ssa Elena Laghezza

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università

Arch. Maria Raffaella Lamacchia

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni

La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

Sottoscrizione del soggetto politico

L’Assessore proponente

Dott. Sebastiano Leo

LAGIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di dare **attuazione** a quanto disposto dal legislatore nazionale all’art. 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022 nonché a quanto previsto dall’Avviso approvato con Decreto del DFP del 31 maggio 2024,

attraverso la stipula di una Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.

2. Di **approvare** gli schemi di Convenzione che regolano il rapporto di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Puglia e Atenei, finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto, che risultano parte integrante e sostanziale del medesimo: Allegato A) *"Dottorati InPA"* e Allegato B) *"Tirocini InPA"*;
3. Per quanto non espressamente riportato nella presente deliberazione, si rimanda a quanto esplicitato dettagliatamente negli schemi di Convenzione: Allegato A) *"Dottorati InPA"* e Allegato B) *"Tirocini InPA"*, che si approvano con la presente e ne costituiscono parte integrante.
4. Di **autorizzare** l'assessore alla Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dei suddetti accordi, apportando agli stessi le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
5. Di **dare mandato** alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento.
6. Di **notificare** alla sezione personale per eventuali adempimenti di competenza.
7. Di **pubblicare** il presente provvedimento sui siti istituzionali.
8. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A)

SCHEMA DI
Convenzione quadro per l'attuazione del programma "Dottorato InPa"
ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90

TRA

L'Amministrazione _____ con sede legale in
_____, Via _____ CAP
_____, codice fiscale _____ d'ora in poi denominata
«soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante
_____, nato _____ a
_____ il _____

E

l'Università _____ con sede in _____, Via
_____ CAP _____, codice fiscale
_____ d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal
Legale Rappresentante _____, nato
_____ a _____ il

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare "le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari" (art. 1, comma 1);
- l'art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 marzo 2022, che istituisce il Programma "Dottorato InPA" (d'ora in poi Programma) e prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma "possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di



ALLEGATO A)

cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca”;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale già citato del 23 marzo 2022 prevede il coinvolgimento, in fase di prima applicazione, di un numero limitato di amministrazioni pubbliche pari a cinque amministrazioni centrali e cinque regioni, individuate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 prot. n. _____, acquisita agli atti con prot. n. _____ con la quale _____ è stata individuata come Amministrazione interessata alla prima applicazione delle previsioni contenute nel citato decreto del 23 marzo 2022;
 - l'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2024 con cui, in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto del 23 marzo 2022, è stata prevista l'attivazione di n. 20 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e disciplinati i termini e le modalità di adesione al Programma;
 - che con l'avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma inviando i progetti formativi che devono riguardare l'ambito di competenza dell'Amministrazione proponente, ed essere riconducibili a uno degli ambiti di intervento promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come di seguito descritti:
 - a. progettazione delle politiche pubbliche nelle varie fasi e introduzione di strumenti innovativi tra i diversi livelli di governo europeo, statale, sub statale;
 - b. riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni, mediante l'analisi dei processi di lavoro e la loro semplificazione;
 - c. adozione delle tecnologie digitali volte a migliorare le performance delle amministrazioni pubbliche e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
 - d. ricostruzione, dal punto di vista normativo, contrattuale e operativo, dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro, in presenza e da remoto;
 - e. transizione ecologica e ruolo della pubblica amministrazione per la trasformazione sostenibile mediante lo sviluppo di idee idonee a contrastare il dissesto del territorio;
 - f. sistema di gestione delle risorse umane “*competency based*”.
- previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli atenei;
- che l'art 4 dell'avviso pubblico del 13 giugno 2024 prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, l' “*aver stipulato specifici protocolli o convenzioni con Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Università e della ricerca, i cui corsi di dottorato siano già stati accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore*”;
 - che l'Università _____ nell'esercizio delle proprie funzioni di insegnamento, di ricerca e di Terza Missione è impegnato nella promozione di iniziative e attività in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare il proprio ruolo sul territorio attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze mediante l'interazione diretta con la società;



ALLEGATO A)

- presso il Dipartimento _____ (inserire il Dipartimento dell'Università) è attivo il dottorato in _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata alla collaborazione tra le Parti per la promozione dei dottorati di ricerca nell'ambito del programma Dottorati InPA.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. Le parti intendono avviare una collaborazione volta allo sviluppo di un Progetto di alta formazione e ricerca (d'ora in poi Progetto formativo) coerente con le finalità del programma Dottorati InPA, che prevede la stipula di contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e all'acquisizione di competenze specialistiche e orientamento professionale verso la pubblica amministrazione.
2. Il Progetto formativo riguarda l'ambito di competenza dell' _____ ed è riconducibile a uno degli ambiti di intervento promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento, tra quelli elencati all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, a _____ (inserire l'ambito di intervento).
3. Il Progetto formativo mira all'acquisizione di competenze per _____ (inserire una breve descrizione degli obiettivi e ai contenuti formativi del progetto).
4. Il Progetto formativo sarà sviluppato presso il dottorato, già accreditato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, in _____ (inserire il corso di dottorato in cui si inserisce il progetto), attivato presso il Dipartimento _____ (inserire il Dipartimento dell'Università) e, nella forma dell'apprendistato, presso l'Amministrazione _____.
5. Il contratto di apprendistato prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato. Al conseguimento del titolo, l'Amministrazione _____ si avvarrà della facoltà di recedere, di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e il dottore di ricerca non potrà avanzare pretese di ulteriori compensi o aspettative di futuri rapporti lavorativi.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a rispettare i criteri e le modalità di selezione dei destinatari del programma Dottorati InPA, così come elencati dall'art. 7 dell'Avviso pubblico a mente del quale i partecipanti alle selezioni per l'accesso al dottorato devono:
 - a) avere la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'UE o essere stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
 - b) avere un'età non superiore ai 29 anni;
 - c) essere in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110;
 - d) essere iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <http://www.inpa.gov.it>;

**REGIONE
PUGLIA****ALLEGATO A)**

- e) possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.
2. Le attività di selezione dei beneficiari dei contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca saranno svolte da _____ (inserire il Dipartimento dell'Università) in collaborazione con _____ (inserire Amministrazione), e avviate entro 10 giorni dalla comunicazione di approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del progetto formativo presentato.
 3. L'ammissione al Programma Dottorati InPA e la stipula del contratto di apprendistato saranno subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato di _____ (inserire Dipartimento Università).
 4. A fronte di una rinuncia a un posto di dottorato prima dell'avvio del percorso dottorale, _____ (inserire Dipartimento Università) potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento del dottorato, a meno che _____ (inserire Dipartimento Università) si impegni a integrare le somme già versate dal Dipartimento della funzione pubblica, e in parte utilizzate, per raggiungere la copertura completa del costo di un nuovo dottorando.
 5. Il _____ (inserire Dipartimento Università) comunicherà a _____ (inserire Amministrazione) il nominativo del dottorando selezionato e la data di avvio del Dottorato InPA.
 6. _____ (inserire Amministrazione) si impegna, per tutta la durata del contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca e nel rispetto dei vincoli contrattuali in relazione all'organizzazione e all'orario di lavoro, a implementare l'attività didattica che sarà definita nel Piano Formativo Individuale. _____ (inserire Amministrazione) si impegna, inoltre, ad agevolare la frequenza da parte dell'apprendista delle attività didattiche e delle attività di ricerca nonché l'assolvimento dei relativi impegni.
 7. La durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico di _____ (inserire Amministrazione) sono le seguenti: _____ (indicare durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico dell'amministrazione e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore svolte presso l'ente).
 8. Le ore di formazione dottorale svolte presso _____ (inserire Dipartimento Università) non supereranno il 60 per cento dell'orario ordinamentale.
 9. L'Università assicura il dottorando contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori della sede universitaria.
 10. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del periodo di formazione nell'ambito del dottorato, l'Ateneo si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti per legge all'ente competente (INAIL).
 11. In caso di infortunio avvenuto durante il periodo di presenza presso l'Amministrazione, la stessa, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'ente competente (INAIL) e ad informare l'Università.
 12. Le parti si impegnano a collaborare nella redazione delle relazioni necessarie al corretto monitoraggio dell'iniziativa, come descritto nell'articolo 9 dell'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica del 14 giugno 2024, già richiamato.



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A)

Articolo 4 – Gestione dei dottorati ed erogazione del finanziamento

1. L'università, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei dottorandi, la data di avvio dei dottorati, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il dottorato si svolge e i nominativi dei referenti/supervisor.
2. La gestione finanziaria dei dottorati è affidata all'Università. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio dei dottorati trasferirà annualmente all'Università le somme ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei dottorati effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo annuale per dottorato (pari a euro 30.000 annui).
3. L'Università attiva la copertura assicurativa prima dell'avvio del dottorato e si impegna a corrispondere al dottorato la retribuzione e tutti i diritti allo stesso spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca, con cadenza mensile, entro il (*indicare*) giorno del mese successivo, previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Amministrazione.
4. Ogni variazione riguardante i dottorati attivati (sospensione, rinuncia, etc.) deve essere tempestivamente comunicata dall'Università all'Amministrazione.
5. Nel caso di interruzione del dottorato, l'Università corrisponde al dottorando la retribuzione in misura proporzionale alla durata del dottorato. Le somme non erogate a seguito della interruzione dei dottorati e non utilizzate per l'attivazione di altro dottorato cofinanziato dall'Università, saranno restituite dall'Università al Dipartimento della funzione pubblica insieme alle altre ed eventuali economie generate.

Articolo 5 – Concorso di ammissione

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento al Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca. La commissione sarà integrata da un professore indicato dal Collegio dottorale con competenze specifiche relativamente al tema della ricerca.

Articolo 6 – Risultati

1. La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal Dottorando nell'ambito della presente Convenzione spetta ai Dottorandi stessi, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti.
2. A richiesta dell'Amministrazione, la tesi di dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla collaborazione prevista nell'ambito della presente convenzione, deve essere fatta consultare alla stessa Amministrazione con almeno trenta giorni d'anticipo rispetto alla data di diffusione/pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano Informazioni confidenziali, di proprietà dell'Amministrazione, e che questa non intende diffondere.
3. In virtù della presente convenzione di collaborazione e tenuto conto degli apporti sinergici delle Parti volti al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, i documenti e i materiali che saranno prodotti in conseguenza delle attività previste nella presente convenzione riporteranno i loghi dei partner.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

**ALLEGATO A)**

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la l'Università per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'*European Data Protection Board*.
3. L'informativa completa è allegata alla convenzione (Allegato 1). Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo.
4. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata fino alla conclusione del Programma "Dottorato InPA".
2. L'eventuale recesso o scadenza della convenzione non ha effetto sui dottorati in svolgimento che si concluderanno nella data concordata.

Articolo 9 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Bari.

Articolo 10 - Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per l'Amministrazione

Per l'Università



ALLEGATO B)

SCHEMA DI
Convenzione quadro per l'attuazione del programma "Tirocinio InPa"
ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90

TRA

L'Amministrazione _____ con sede legale in
 _____, Via _____ CAP
 _____, codice fiscale _____ d'ora in poi denominata
 «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante
 _____, nato _____ a
 _____ il _____

E

l'Università _____ con sede in _____, Via
 _____ CAP _____, codice fiscale
 _____ d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal
 Legale Rappresentante _____, nato
 _____ a _____ il _____

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro

**ALLEGATO B)**

per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare *“le modalità attuative con cui, nelle more dell’attuazione della previsione di cui all’art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di studenti universitari”* (art. 1, comma 1);

- l’art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 marzo 2022, che istituisce il Programma “Tirocinio InPa” (d’ora in poi Programma) e prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma possano *“attivare tirocini curricolari della durata di sei mesi”* connessi alla stesura della tesi di laurea per *“promuovere l’orientamento professionale degli studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico”*;
- l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell’occupazione”* e il decreto ministeriale n. 142 del 1998, recante *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196”*, che promuove e sostiene le attività di tirocinio curricolare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

CONSIDERATO

- che l’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale già citato del 23 marzo 2022 prevede il coinvolgimento, in fase di prima applicazione, di un numero limitato di amministrazioni pubbliche pari a cinque amministrazioni centrali e cinque regioni, individuate nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 prot. n. _____, acquisita agli atti con prot. n. _____ con la quale _____ (indicare nome amm.) è stata individuata come Amministrazione interessata alla prima applicazione delle previsioni contenute nel citato decreto del 23 marzo 2022;
- l’avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2024 con cui, in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto del 23 marzo 2022, è stata prevista l’attivazione di 300 tirocini e disciplinate i termini e le modalità di adesione al Programma;
- che con l’avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all’interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli atenei;
- che l’art 4 dell’avviso pubblico del 13 giugno 2024 prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, l’*“aver stipulato specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei di provenienza dei tirocinanti, con i quali vengono definiti gli obiettivi del tirocinio, il numero dei crediti formativi riconosciuti, il rilascio di apposita certificazione di competenze da*



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO B)

parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività da parte dell'Amministrazione, e i temi da sviluppare nelle tesi di laurea”;

- che l'Università _____ promuove tirocini curriculari con enti pubblici e privati al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata alla collaborazione tra le Parti per la promozione dei tirocini curriculari nell'ambito del programma “Tirocini InPa”.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Università e _____ (l'Amministrazione) per l'attivazione dei tirocini curriculari in attuazione del Programma “Tirocini InPA” a favore di studenti iscritti ai corsi magistrali in _____ oppure iscritti ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico in _____ al fine di promuovere l'orientamento professionale degli studenti universitari verso le amministrazioni pubbliche.
2. I singoli tirocini, connessi alla stesura della tesi di laurea, della durata massima di sei mesi, dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che sarà utilizzato dall'Amministrazione per aderire al Programma “Tirocini InPA” del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il tirocinio curricolare svolto non potrà in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né potrà dar luogo a pretese di ulteriori compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
4. Ai tirocinanti sarà riconosciuta una indennità paria a 600,00 euro mensili lordi, spettanti a ciascun tirocinante, a titolo di indennità di partecipazione, per l'intera durata di tirocinio; la realizzazione del tirocinio non potrà comportare oneri finanziari per il soggetto ospitante diversi da quelli finanziati nell'ambito del Programma “Tirocinio Inpa”.
5. L'esito positivo del tirocinio presso l'amministrazione ospitante comporterà l'attribuzione dei crediti formativi e il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività formative da parte del soggetto ospitante, che rilascerà al soggetto proponente e, per conoscenza, al tirocinante apposita relazione finale relativa allo svolgimento del tirocinio.



ALLEGATO B)

Articolo 3 - Natura del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della pubblica amministrazione, indicato dal soggetto ospitante e facente parte della struttura organizzativa in cui si svolge il tirocinio.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'amministrazione ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento, in linea con il progetto formativo presentato dall'amministrazione e ammesso a finanziamento, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
 - gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, che devono esplicitare la coerenza con l'obiettivo di orientamento al lavoro presso una pubblica amministrazione, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'amministrazione (nel rispetto del requisito della prevalente presenza presso l'amministrazione ospitante);
 - le strutture organizzative dell'amministrazione presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
 - il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine del tirocinio;
 - l'importo lordo mensile da corrispondere come indennizzo.

È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario. Il soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.

Articolo 4 – Criteri di selezione dei tirocinanti

1. I partecipanti alle selezioni per i tirocini curriculari devono:
 - a) essere studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - b) possedere un'età inferiore ai 28 anni;
 - c) avere una media aritmetica dei voti non inferiore a 28/30;
 - d) aver maturato, in caso di laurea magistrale, il 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi; in caso di laurea magistrale a ciclo unico, il 70% dei crediti formativi

**ALLEGATO B)**

universitari previsti dal ciclo di studi. Non devono essere considerati nel computo i crediti da attribuire per il tirocinio curricolare.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.

Articolo 5 – Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
 - e) comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Articolo 6 – Obblighi dell'Università

1. L'Università selezionano i candidati mediante l'utilizzo del portale InPA del Dipartimento (www.inpa.gov.it). La selezione sarà condotta sulla base di un Avviso di selezione, secondo uno schema fornito dal Dipartimento della funzione pubblica. La graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio, completa del punteggio a ciascuno attribuito, sarà pubblicata sul sito del portale InPA.
2. A fronte di una rinuncia a un posto di tirocinio prima dell'attivazione del tirocinio stesso, l'Ateneo potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento di un tirocinio, a meno che l'Ateneo si impegni a integrare le somme già versate dal Dipartimento, e in parte utilizzate, per raggiungere la copertura completa del costo di un nuovo tirocinante.
3. L'Ateneo comunica all'Amministrazione il numero e i nominativi dei tirocinanti selezionati sul portale InPA per ciascun progetto formativo e concorda con l'Amministrazione stessa la data di avvio dei tirocini.
4. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
5. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
6. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.



ALLEGATO B)

Articolo 7 – Gestione dei tirocini ed erogazione del finanziamento

1. L'università, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei tirocinanti, la data di avvio dei tirocini, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il tirocinio si svolge e i nominativi dei tutor.
2. I tirocini afferenti ad un unico progetto formativo saranno avviati da ciascuna Amministrazione nella stessa data, anche laddove siano svolti presso diversi Dipartimenti e/o Uffici dell'Amministrazione.
3. La gestione finanziaria dei tirocini è affidata all'Università. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio dei tirocini trasferirà all'Università le somme ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei tirocini effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo unitario standard per tirocinio (indennità di partecipazione e contributo per la copertura degli oneri assicurativi e di gestione).
4. L'Ateneo attiva la copertura assicurativa prima dell'avvio del tirocinio e si impegna a corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione con cadenza mensile, entro il (*indicare*) giorno del mese successivo, previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Amministrazione.
5. Ogni variazione riguardante i tirocini attivati (sospensione, rinuncia, etc.) deve essere tempestivamente comunicata dall'Università all'Amministrazione ospitante.
6. Nel caso di interruzione del tirocinio, l'Università corrisponde al tirocinante l'indennità di partecipazione in misura proporzionale alla durata del tirocinio, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di formazione e apprendimento. Le indennità di partecipazione non erogate a seguito della interruzione dei tirocini e non utilizzati per l'attivazione di altro tirocinio cofinanziato dall'Università, saranno restituite dall'Università al Dipartimento della funzione pubblica insieme alle altre ed eventuali economie generate.

Articolo 8 – Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza: il tirocinio si effettuerà per massimo venti ore settimanali.
3. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

**ALLEGATO B)**

5. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
6. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività del tirocinante e trasmette periodicamente al soggetto promotore le informazioni necessarie per la corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, di cui all'art 7, comma 4.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la l'Università per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.
3. L'informativa completa è allegata alla convenzione (Allegato 1). Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo.
4. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata fino alla conclusione del Programma "Tirocinio InPA".
2. L'eventuale recesso o scadenza della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno nella data concordata.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Bari.

Art. 12 - imposta di bollo e durata della convenzione

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'

**ALLEGATO B)**

Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il Soggetto promotore

Il Soggetto ospitante